

"CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE"

ACCESSO ALL'ATTIVITA'

E

REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI:

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 106 : DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Presentazione o proposta di prodotti assicurativi e riassicurativi o prestazione di assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
- Conclusione dei contratti o collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, se previsto nell'incarico intermediativo.

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 107: AMBITO DI APPLICAZIONI

Sono comprese:

- Le attività di intermediazione svolte, a titolo oneroso, nel territorio della Repubblica da persone fisiche o giuridiche ivi residenti o aventi la sede legale o dalle stesse svolte in altri stati della UE in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.
- I servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa, offerti da intermediari registrati in Italia, connessi con rischi e impegni situati al di fuori della UE.

(segue)

AMBITO DI APPLICAZIONE: ART. 107

Sono escluse le attività:

- Di intermediazione se esercitate direttamente dalle imprese di assicurazione o dai loro dipendenti;
- Di sola informazione fornite, a titolo accessorio, da professionisti, nell'ambito delle proprie attività, sempre che l'obiettivo di tali attività non sia quello di dare assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione;
- Di intermediazione quando ricorrano le seguenti condizioni :

(segue)

TITOLO IX : INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE:

ART. 107

- a) il contratto richiede solo conoscenze sulla copertura fornita;
- b) il contratto non prevede coperture relative ai rami vita e responsabilità civile, salvo l'ipotesi prevista al successivo punto d);
- c) il soggetto che lo intermedia non svolge professionalmente attività di intermediazione;
- d) l'assicurazione è:**I)** accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento;**II)** nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio, oppure, copra i rischi del ramo vita e della responsabilità civile connessi al viaggio stesso;
- e) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto, compresi eventuali rinnovi, non supera cinque anni.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

ART. 107

➤ VIGILANZA DELL'ISVAP

Le persone giuridiche iscritte alla sez. d) del registro (banche, promotori finanziari, sim e poste italiane) sono sottoposte alla vigilanza dell'Isvap, limitatamente all'attività di intermediazione assicurativa, anche per quando riguarda l'osservanza delle regole di comportamento.

l'Isvap esercita la vigilanza informando e collaborando con la Banca d'Italia e la CONSOB.

CAPO II : ACCESSO ALL'ATTIVITA'

Art. 108 RISERVA DI ATTIVITA'

- L'accesso all'attività di intermediazione è **riservata** agli iscritti nel registro di cui all'art. 109;
- Di conseguenza **non può essere esercitata** da chi non è iscritto, pena l'applicazione delle gravi sanzioni previste negli art. 305 (abusivismo) e 308 (abuso di denominazione di attività);
- **E' consentita**, comunque, agli intermediari residenti in uno "stato membro" che la esercitano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi
- **E' vietata** agli enti pubblici, agli enti e società da essi controllati, ai pubblici dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale se l'orario superi la metà di quello a tempo pieno.

CAPO II : ACCESSO ALL'ATTIVITA'

ART. 109 REGISTRO UNICO

E' istituito un registro unico elettronico per tutti gli intermediari diviso nelle seguenti cinque sezioni :

- a) Agenti di assicurazione: coloro che agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione;
- b) Mediatori di assicurazione o broker: coloro che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione;
- c) Produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività principale, operano nei rami vita, infortuni e malattia per conto e sotto la responsabilità di un'impresa di assicurazione;

(segue)

TITOLO IX : INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

ART. 109 REGISTRO UNICO

d) Le banche, gli intermediari finanziari, le sim, le poste italiane, per i prodotti che sono abilitati a distribuire;

e) I dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati dai soggetti iscritti alle sezioni di cui alle lettere a-b-d-, per l'attività svolta al di fuori dei locali in cui opera l'intermediario.

- La formazione e l'aggiornamento del registro sono disciplinati dall'Isvap con regolamento.
- Non è consentita la contemporanea iscrizione dell'intermediario in più sezioni del registro.

(segue)

TITOLO IX : INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

ART. 109 REGISTRO UNICO

- E' consentita l'iscrizione degli agenti e broker, temporaneamente non operanti; in tal caso, è sospeso l'obbligo di stipulare la polizza rc professionale fino all'avvio dell'attività.
- La richiesta di iscrizione degli intermediari nelle sezioni c) ed e) va avanzata, rispettivamente, dalle imprese e dagli intermediari interessati.
- Nel caso di richiesta fatta dall'agente, quest'ultimo deve darne contestuale comunicazione all'impresa, fermo quanto previsto nel contratto di agenzia.
- L'attestazione dell'avvenuta iscrizione nel registro, deve essere rilasciata dall'Isvap, su richiesta dell'interessato.
- L'Isvap disciplina con regolamento gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari e le forme di pubblicità per consentire al pubblico l'accesso al registro.

Art. 110 : REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE – AGENTI E BROKER –

1) ONORABILITA':

- godimento dei diritti civili
- non essere stato riportato condanna penale irrevocabile per reati specificamente indicati nel comma 1 lett. b)
- non essere stato dichiarato fallito, salva la riabilitazione;
- non aver rivestito cariche di presidente, amministratore delegato, direttore generale, sindaco di società o di enti assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, almeno per i tre esercizi precedenti al provvedimento e fino a cinque anni successivi;
- non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'art. 10 l. 31.05.1965 n. 575;

TITOLO IX : INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

Art. 110 : REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE – AGENTI E BROKER

2) INCOMPATIBILITA'

- Non essere iscritto nel ruolo dei periti di assicurazione;

3) IDONEITA'

- Possesso di adeguate cognizioni e capacità professionali accertate dall'Isvap con una prova di idoneità

4) GARANZIE

- Avere stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, compresa la responsabilità dei dipendenti, dei collaboratori e delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge – valida in tutto il territorio della UE – con un massimale di almeno 1 milione di euro per ciascun sinistro e di 1,5 milioni di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri.

TITOLO IX : INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

Art. 111: REQUISITI DI ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE - PRODUTTORI DIRETTI E COLLABORATORI DEGLI INTERMEDIARI -

➤ **PRODUTTORI DIRETTI:**

- a) onorabilità di cui all'art. 110 accertata dall'impresa;
- b) adeguate cognizioni e capacità professionali, conseguite attraverso corsi di formazione organizzati dall'impresa.

➤ **COLLABORATORI DEGLI INTERMEDIARI:**

a) onorabilità di cui all'art. 110 accertata dall'intermediario per cui operano;

b) adeguate cognizioni e capacità professionali accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario per il quale operano.

➤ Il possesso dei requisiti di onorabilità e di adeguate cognizioni e capacità professionali è richiesto anche per i collaboratori addetti all'attività di intermediazione che operano all'interno dei locali e in quanto tali non obbligati all'iscrizione nel registro.

Art. 112 : REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ

- Sede legale in Italia;
- Onorabilità:
procedura di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata; divieti e decadenze ex art. 10 L. 575/65;
- Affidamento della responsabilità all'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione per cui si richiede l'iscrizione;
- Necessità di iscrizione, nella medesima sezione, del rappresentante legale, dell'A.D. e del D.G delle società iscritte alla sezione b);

(segue)

TITOLO IX : INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

Art. 112 : REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ

- Polizza di assicurazione professionale di cui all'art. 110 del responsabile dell'attività; nel caso di società di brokeraggio, anche del rappresentante legale, del A.D. e del D.G;
- Possesso di un capitale sociale non inferiore a quello stabilito dall'Isvap se la società esercita la mediazione riassicurativa;
- Necessità di iscrizione, nella medesima sezione, delle persone fisiche addette all'attività, nelle società iscritte nella sezione e).
- È preclusa, in ogni caso nella sez. e) l'iscrizione alle società che operano direttamente o indirettamente attraverso altre società.

Art. 113 : CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

- radiazione;
- rinuncia all'iscrizione;
- mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
- perdita di almeno uno dei requisiti di onorabilità;
- mancato versamento del contributo di vigilanza;
- perdita di efficacia della polizza assicurativa;
- mancato versamento del contributo al fondo di garanzia da parte del broker.

Art. 114 : REISCRIZIONE DOPO CANCELLAZIONE

- Radiazione:
 - a) decorrenza di cinque anni dal provvedimento;
 - b) sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione dagli artt. 110, 111, 112;
 - c) riabilitazione dopo condanna irrevocabile o fallimento;
- Mancato versamento del contributo di vigilanza: pagamento di quanto non corrisposto fino alla cancellazione;
- Mancato versamento del contributo al fondo di garanzia: pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione maggiorate degli interessi moratori.

Art. 115 FONDO DI GARANZIA

Il broker ha l'obbligo di aderire al fondo di garanzia costituito presso la Consap;

- Il fondo ha la funzione di risarcire il danno patrimoniale causato alle imprese e agli assicurati, non risarcito dall'intermediario o non indennizzato dall'assicuratore che ha stipulato la polizza;
- Il fondo è amministrato da un comitato, nominato dal MIPA nel quale sono presenti rappresentanti del MIPA (cui spetta la presidenza), del ministro dell'Economia, dell'Isvap, della Consap, dei Broker, dell'ANIA;
- Il patrimonio del fondo costituisce patrimonio separato da quello della Consap e da quello di eventuali altri fondi.

Art. 116 : ATTIVITA' IN REGIME DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

- Intermediari iscritti alle sez. a) b) d): possono operare in altri stati membri, previa comunicazione all'Isvap che ne informa le autorità di vigilanza dei paesi in cui essi intendono operare;
- Intermediari che hanno residenza o sede legale in altri stati membri:
 - a) possono operare in Italia trascorsi trenta giorni dall'apposita comunicazione all'Isvap da parte dell'autorità di vigilanza dello stato membro di origine;
 - b) devono osservare in ogni caso le disposizioni dell'Isvap che disciplinano l'attività di intermediazione in territorio italiano.

CAPO III : REGOLE DI COMPORTAMENTO

ART. 117: SEPARAZIONE PATRIMONIALE

- Obbligo di versare i premi pagati dall'assicurato all'intermediario in un conto separato, intestato all'impresa o all'intermediario nella sua qualità;
- La stessa disciplina si applica per le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese se regolate per il tramite dell'intermediario.

(Segue)

TITOLO IX:INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

ART. 117: SEPARAZIONE PATRIMONIALE

- Il conto costituisce patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario;
- Non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dalle imprese di assicurazioni e dagli assicurati, ad eccezione di quelle avanzate dai creditori di questi ultimi e nei limiti delle somme spettanti al singolo assicurato, o alla singola impresa;
- Non operano le compensazioni - legale e giudiziale - e non può essere pattuita la compensazione con i crediti che la banca ha verso l'intermediario;

TITOLO IX:INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

ART. 118 : ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

- I pagamenti del premio fatti in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori, si presumono fatti direttamente all'impresa;
- Le somme dovute agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, si presumono effettivamente percepite da questi ultimi, solo se è stata rilasciata quietanza scritta, salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario;
- Le disposizioni si applicano ai broker solo se tali attività sono previste nell'accordo sottoscritto con l'impresa; in questo caso, essi devono darne specifica comunicazione al cliente in sede di informazione precontrattuale; si applicano, nei loro confronti, anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione, ed ha effetto nei confronti di tutte le imprese coassicuratrici se le attività sono incluse nell'accordo tra il broker e l'impresa delegataria.
- L'omissione o la comunicazione non veritiera, da parte del broker al cliente, è punita con le sanzioni amministrative e disciplinari di cui agli artt. 324 e 329

TITOLO IX:INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

Art. 119: DOVERI E RESPONSABILITA' VERSO GLI ASSICURATI

- L'impresa risponde solidalmente con i produttori diretti per i danni arrecati dagli stessi anche in caso di responsabilità penale;
- L'impresa di assicurazione, gli agenti e i broker rispondono solidalmente con gli intermediari iscritti alla sez. d), cui abbiano dato incarico, per i danni da essi arrecati e dai loro collaboratori iscritti alla sez. e), anche in caso di responsabilità penale di quest'ultimi;
- Gli intermediari iscritti alla sezione d), possono distribuire esclusivamente i prodotti ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato, e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione, salvo iscrizione ad altra sezione del registro;
- Gli agenti, i broker e gli intermediari iscritti alla sez. d), sono responsabili dei danni arrecati dai loro collaboratori iscritti alla sez. e).

Art. 120: INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Obbligo di informazioni precontrattuali

Gli intermediari, prima della conclusione del contratto, o in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, devono fornire al contraente, le informazioni stabilite dall'Isvap, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo;

2. Informazioni minimali: l'intermediario deve dichiarare in relazione al "contratto proposto"

a) se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale: in tal caso le sue valutazioni devono fondarsi su un numero "sufficientemente ampio di contratti" disponibili sul mercato al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;

b) se propone determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più compagnie: in tal caso deve comunicare la denominazione sociale delle imprese;

(segue)

TITOLO IX : INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

Art. 120: INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE E REGOLE DI COMPORTAMENTO

c) se propone determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con una o più compagnie: in tal caso deve comunicare – su richiesta del cliente che deve essere avvisato dell'esistenza di questo diritto – la denominazione delle imprese con cui intrattiene o potrebbe intrattenere rapporti.

3. Regola generale: in ogni caso, l'intermediario deve proporre e consigliare al contraente un prodotto adeguato alle sue esigenze e deve illustrargli le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni garantite dall'impresa.

4. Obblighi di comportamento dell'intermediario.

Nell'esercizio della sua attività, l'intermediario dovrà rispettare le disposizioni che verranno emanate dall'Isvap con regolamento;

➤ **Regolamento l'Isvap: contenuto e criteri di emanazione**

L'Isvap tenendo conto: delle esigenze di protezione degli assicurati; della diversa tipologia dei rischi; delle cognizioni e delle capacità professionali degli addetti all'intermediazione dovrà disciplinare con regolamento:

a) le regole di presentazione e di comportamento dell'intermediario con riferimento agli obblighi di informazione precontrattuale;

TITOLO IX : INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

Art. 120: INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE E REGOLE DI COMPORTAMENTO

b) le modalità dell'informazione, indicando i casi in cui può essere effettuata su richiesta e, richiedendo, in ogni caso, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su supporto durevole;

c) le modalità di conservazione dell'informazione;

d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari di cui all'art. 329.

5. Esclusioni: dagli obblighi informativi sono esclusi gli intermediari riassicurativi e gli intermediari assicurativi che operano nei grandi rischi come definiti dall'art. 1 co.1 lett. r) nn. 1-2 e 3.

Art. 121: INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

1. Informazioni minimali:

- Identità dell'intermediario
- Identità della persona che contatta il contraente e il suo rapporto con l'intermediario
- Principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto
- Importo totale comprese le imposte che il contraente dovrà corrispondere

2. L'informazione deve essere fornita in ogni caso prima della conclusione del contratto su supporto durevole. Può essere fornita verbalmente solo su richiesta del contraente oppure quando sia necessaria una copertura immediata del rischio; in questi casi deve essere fornita subito dopo la conclusione del contratto, sempre su supporto durevole.

3. La disciplina sull'intermediario e sulle caratteristiche del contratto – che devono essere comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile – sono emanate dall'Isvap con regolamento.

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 182: Pubblicità dei prodotti assicurativi

- Gli intermediari che pubblicizzano autonomamente prodotti assicurativi devono fornire informazioni corrette, conformi al contenuto della nota informativa e alle condizioni di contratto cui i prodotti si riferiscono.
- I criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione in essa contenuta sono stabiliti dall'Isvap con regolamento.
- L'Isvap, nell'esercizio del suo potere di vigilanza può : a) richiedere all'intermediario, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario; b) sospendere cautelativamente, per un periodo di 90 giorni, la sua diffusione, in caso di fondato sospetto di violazione delle norme di trasparenza e correttezza; c) vietare la diffusione in caso di accertata violazione di tali norme.

Art. 183: REGOLE DI COMPORTAMENTO

Nell'offerta e nell'esecuzione del contratto, gli intermediari devono:

- Comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
- Acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutarne le esigenze assicurative e previdenziali; operare in modo che siano adeguatamente informati;
- Identificare ed evitare, ove ciò sia ragionevolmente possibile, conflitti di interesse; operare – se esistono posizioni di conflitto – con la necessaria trasparenza in modo da evitare al contraente effetti sfavorevoli; gestirli in modo da escludere che rechino loro pregiudizio.

(Segue)

Art. 183: REGOLE DI COMPORTAMENTO

POTERI REGOLAMENTARI DELL'ISVAP

- Le regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti sono emanate dall'Isvap con regolamento; esse devono garantire che l'attività dell'intermediario si svolga con correttezza e adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli contraenti.

- Nel regolamento l'Isvap:
 - a)** tiene conto delle diverse esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati e della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dalle imprese;

 - b)** individua le categorie di soggetti che non necessitano, in tutto o in parte, della protezione riservata alla clientela non qualificata;

 - c)** determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle disposizioni di cui ai punti a) e b), nell'offerta e nell'esecuzione dei rami danni con riferimento alle particolari tipologie di rischio.

CAPO II: OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Art. 185: NOTA INFORMATIVA

- Obbligo di consegnare al contraente la nota informativa, relativa ai rami danni e vita, redatta dalle imprese secondo le modalità che dovranno essere disciplinate dall'Isvap con regolamento nel rispetto delle disposizioni indicate nel presente articolo.
- L'obbligo non è esteso alle informazioni supplementari e a quelle che le imprese devono fornire durante tutta la durata del contratto, previste per i rami vita.
- L'obbligo della consegna è diretto alle imprese, ma è esteso agli intermediari in forza del richiamo degli artt. 324 e 329 che disciplinano le sanzioni disciplinari e pecuniarie.

TITOLO X: ASSICURAZIONE R.C.AUTO

CAPO II: ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 131: TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO

- Obbligo per le imprese di mettere a disposizione del pubblico presso ogni punto vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate;
- Obbligo degli intermediari interessati di attenersi alle disposizioni Isvap che saranno emanate in merito, con apposito regolamento;

CAPO II: ASSICURAZIONI R.C.AUTO

Art. 170: DIVIETO DI ABBINAMENTO

- Divieto alle imprese di subordinare la conclusione di un contratto r.c.auto alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari, se le proposte costituiscono l'unica offerta dell'impresa;
- I contratti conclusi in violazione delle disposizioni del presente articolo, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere risolti dal contraente con le stesse modalità previste per il recesso in caso di aumento tariffario superiore all'inflazione.
- Il divieto è diretto alle imprese, ma è esteso agli intermediari in forza del richiamo degli articoli 324 e 329 che disciplinano le sanzioni pecuniarie e disciplinari.

TITOLO XIV: VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Artt. 188-189-190: POTERI DI INTERVENTO E DI INDAGINE DELL'ISVAP – OBBLIGHI DI INFORMATIVA.

Per l'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Isvap può:

- Convocare i legali rappresentanti delle società e i soggetti iscritti nel registro degli intermediari (188 co.2);
- Chiedere informazioni agli intermediari, nonché, ai soggetti che svolgono attività riservate prive di autorizzazione (189 co.1);
- Effettuare ispezioni presso gli uffici dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione (189 co. 2);
- Richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento (190 co.1).

TITOLO XIV: VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

Art. 191: NORME REGOLAMENTARI

- L'Isvap, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli intermediari, adotta con i regolamenti per l'attuazione delle norme contenute nel codice, disposizioni aventi ad oggetto (190 co. 1):
 - a) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento nell'offerta di prodotti assicurativi, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati (190 co.1-a);
 - b) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti (190 co.1-b)

(segue)

TITOLO XIV: VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

Art. 191: NORME REGOLAMENTARI

Principi che l'Isvap deve rispettare nell'emanazione dei regolamenti:

- Proporzionalità, minor sacrificio per i destinatari (191 co.2);
- Coerenza con le funzioni di vigilanza e rispetto delle esigenze di competitività e dello sviluppo della innovazione (191 co.3);
- Rispetto delle procedure di consultazione aperte e trasparenti mediante comunicazione sul sito Internet dell'Istituto; rispetto dei principi di cui all'art. 12 L. 229/2003 (191 co 4);
- Pubblicità delle osservazioni ricevute a seguito della procedura di consultazione e del parere del Consiglio di Stato, qualora sia stato richiesto dall'Istituto in ogni fase del procedimento (191 co 5);
- I regolamenti devono essere fra di loro coordinati e formare un'unica raccolta di istruzioni della vigilanza (191 co 6).

TITOLO XVIII: SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

CAPO I: ABUSIVISMO

Art. 305: ATTIVITA' ABUSIVAMENTE ESERCITATA

- Chiunque esercita abusivamente l'attività di intermediazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 (305 co.2);
- In caso di fondato sospetto che una società svolga abusivamente attività di intermediazione, l'Isvap richiede al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2409 c.c., oppure, allo stesso fine denuncia i fatti al P.M. (305 co.3)

TITOLO XVIII: SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Art. 306: IMPEDIMENTI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA

- Fuori dei casi previsti dall'art. 2638 c.c., il rifiuto dell'accesso ai locali o il diniego all'ordine di esibire la documentazione che concerne l'attività di intermediazione, opposto ai funzionari Isvap incaricati dell'ispezione, è punito con la reclusione fino a due anni e la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00
- Fuori dei casi previsti al comma 1 e all'art. 2638 c.c., la mancata ottemperanza, nei termini stabiliti, alle richieste dell'Isvap è punita con la sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 100.000,00.

Art. 308: ABUSO DI DENOMINAZIONE ASSICURATIVA

- L'uso, nella ragione sociale o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, di parole o locuzioni che possano trarre in inganno il pubblico sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro (308 co.2)
- Chiunque contravviene è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 20.000,00. (308 co.4)

TITOLO XVIII: SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

CAPO VI: INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE

Art. 324: SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

- L'inosservanza degli articoli: 109 co. 4 e 6; 117 co1; 119 co. 2 ultimo periodo; 120; 121; 131; 170; 182 co. 2 e 3; 183; 185 co.1 e 191, o delle relative norme di attuazione, è punita con la sanzione da € 1000,00 ad € 10.000,00 anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari. (324 co.1)
- Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito, i limiti minimo e massimo sono raddoppiati. (324 co.2)

TITOLO XVIII: SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

CAPO VIII: DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 329: INTERMEDIARI

- Tutti gli intermediari, che nell'esercizio della loro attività, anche nei casi previsti nell'articolo 324, violino le norme del presente codice, o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni (329 co.1 e 2):
 - a) richiamo: è disposto per fatti di lieve manchevolezza;
 - b) censura: è disposta per fatti di particolari gravità;
 - c) radiazione: è disposta per fatti di eccezionale gravità;
- I provvedimenti sono notificati all'interessato e comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione

Art 330: DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

- Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari. (330 co.1)
- Nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, la radiazione comporta, altresì, la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare. (330 co.2)

TITOLO XIX: DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO II: CONTRIBUTI DI VIGILANZA

Art. 336: INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE MISURA MASSIMA DEL CONTRIBUTO ANNUALE

- € 100,00 per agenti persone fisiche;
- € 50,00 per società agenziali;
- € 100,00 per broker persone fisiche;
- € 50,00 per società di brokeraggio;
- € 50,00 per i produttori diretti;
- € 10.000,00 per le banche, promotori finanziari, sim, Poste Italiane

CAPO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 343: INTERMEDIARI GIA' ISCRITTI ED OPERANTI

- Gli agenti e i broker iscritti ai rispettivi albi, alla data di entrata in vigore del codice, sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro entro 12 mesi dall'entrata in vigor dello stesso, previa stipulazione, per gli agenti, della polizza r.c.professionale (343 co.1);
- Gli agenti e i broker cancellati dall'albo per motivi diversi da un provvedimento disciplinare definitivo, possono essere nuovamente iscritti a condizione che:
 - a) non siano decorsi, rispettivamente, **più di cinque o due anni** dalla data di entrata in vigore del presente codice;
 - b) la richiesta sia effettuata **entro dodici mesi** dalla stessa data;

(segue)

TITOLO XIX: DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 343: INTERMEDIARI GIA' ISCRITTI ED OPERANTI

- Le persone fisiche che avrebbero maturato il diritto all'iscrizione agli albi broker e agenti, per effetto dei titoli equipollenti, conservano il diritto di iscriversi nelle corrispondenti sezioni del registro, se il periodo richiesto è completato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del codice. In pendenza del termine per l'iscrizione possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta; (343 co.3)
- I soggetti (persone fisiche e giuridiche) indicati nelle sezioni c) d) ed e) che, alla data di entrata in vigore del codice, esercitano attività, hanno diritto di iscriversi, con le modalità prescritte dall'art.109, nella corrispondente sezione del registro entro i successivi 12 mesi. In pendenza del termine possono continuare a esercitare l'attività; (343 co.4)
- Le persone fisiche in attesa di iscrizione e quelle iscritte, non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa. (343 co.6)

TITOLO XIX: DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 350: RICORSI GIURISDIZIONALI

- I provvedimenti Isvap in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro sono impugnabili, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, davanti al giudice amministrativo.(350 co.1)

CAPO V: ABROGAZIONI

Art. 354: NORME ESPRESSAMENTE ABROGATE

- Fermo quanto disposto dall'art. 20 comma 3, lett.b) L. 15 Marzo 1997 n. 97, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 23 luglio 2003 n. 229 sono abrogati (354 co.1):
 - a) la legge 7 febbraio 1979 . 48 (albo agenti)
 - b) la legge 28 novembre 1984 n. 792 (albo broker)

TITOLO XIX: DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 354: NORME ESPRESSAMENTE ABROGATE

- L'Isvap, nell'emanazione dei regolamenti, deve adeguarsi ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria (354 co.2);
- E'abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatte da leggi, da regolamenti o da altre norme, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti (354 co.3);
- Le disposizioni contenute nelle leggi abrogate e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e, comunque, non oltre il termine previsto per l'emanazione delle disposizioni di attuazione da parte dell'Isvap (due anni dalla data di entrata in vigore del codice, art. 355) (354 co.4)
- I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice, restano regolati dalle norme anteriori (354 co.7).